



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI ROSSANO VENETO – Provincia di Vicenza

N. 1823 Rep. Scritture Private -----

OGGETTO: M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - “OPERE DI SISTEMAZIONE

Q.RE A. DIAZ – PRIMO STRALCIO PARTE A” – IN COMUNE DI

ROSSANO VENETO (VI)”. CUP: C29J20000020004 - CIG: 9580982C74

L'anno Duemilaventitre (2023), addi quattordici (14) del mese di Giugno (06),

nella Residenza Municipale di Rossano Veneto, in Piazza Marconi n. 4, tra i Signori:

- **Dott. Ivan MORESCO**, che dichiara di intervenire in questo atto ed agire

nell'esclusivo interesse dell'Ente, nella sua qualità di Responsabile Area Gestione

Tecnica del Territorio, domiciliato per la carica rivestita presso la sede municipale

sita in Piazza Marconi N°4, 36028 Rossano Veneto, codice fiscale n. 00261630248,

in forza del decreto sindacale di nomina N°2 in data 04.01.2023, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Committente”;-----

dall'altra parte:

- **Sig. Eros LAZZAROTTO**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 11.09.1967, C.F.

LZZRSE67P11A703F, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico,

della Ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO S.R.L. UNIPERSONALE con sede in

VIA FONTOLI, 9 – 36029 VALBRENTA (VI) C.F./P.IVA 00863650248, che nel

contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”;-----

PREMESSO

- **che**, in data 30.11.2022 è stato depositato al Prot. C.le n. 18060 il Progetto

Esecutivo dell'intervento denominato M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - “OPERE

DI SISTEMAZIONE DI Q.RE A. DIAZ”. PRIMO STRALCIO – PARTE A redatto

dal Geom. Mauro Sembenelli dello Studio Tecnico Associato Lazzarotto e Sembenelli (P.Iva 02110330244), che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 150.000,00 di cui € 106.000,00 per lavori ed € 44.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che si compone degli elaborati depositati in atti;

- **che**, con Determinazione n. 817 del 29/12/2022 a cura del R.U.P. è stato approvato il verbale di verifica e validazione del citato progetto esecutivo posto agli atti dell'Area LL.PP./Manutenzione del Patrimonio/Ecologia, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;-----

- **che**, con Determinazione n. 818 del 29/12/2022 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento denominato M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - "OPERE DI SISTEMAZIONE DI Q.RE A. DIAZ". PRIMO STRALCIO - PARTE

A redatto dal Geom. Mauro Sembenelli dello Studio Tecnico Associato Lazzarotto e Sembenelli (P.Iva 02110330244), Prot. C.le n. 18060 del 30/11/2022, che quantifica l'importo complessivo dell'opera in € 150.000,00 di cui € 106.000,00 per lavori ed € 44.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che si compone degli elaborati depositati in atti;-----

- **che** l'opera in questione è finanziata: in parte con un contributo Ministeriale - Decreto del 08/11/2021- ai - sensi del comma 139, articolo 1, della Legge 30/12/2018 n. 145, pari ad € 130.000,00, riferito ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - ora confluito nei fondi PNRR, Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica), Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), «finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU» - e in parte con risorse dell'Ente, pari ad

€ 20.000,00 iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

che, con Determinazione del Responsabile Area Tecnica Rep. n. 831 del 30/12/2022:

- è stata avviata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la procedura per

l'affidamento dei lavori in parola – CUP C29J20000020004;

- è stato disposto di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come

modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga

fino al 30/06/2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016, adottando, quale

criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del **Minor Prezzo**, determinato

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con

esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

- è stata incaricata la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di

Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (ex art. 33 del

D.Lgs 163/2006), sulla base della convenzione in essere, ad espletare le successive

fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;

che, a seguito delle risultanze della C.U.C., di cui alla seduta della Commissione di

Gara in data 31/01/2023 - Verbale prot. 03270/2023, è stata proposta

l'aggiudicazione all'impresa **COSTRUZIONI LAZZAROTTO S.R.L.**

UNIPERSONALE (Cod.Fisc. e P.IVA n. 00863650248), con sede in 36029

Valbrenta (VI), Via Fontoli n. 9, che ha **offerto il ribasso del 8,936% sull'importo**

posto a base di gara;

- **che**, sono stati effettuati i controlli a mezzo del sistema AVCPASS da parte della

Federazione dei Comuni del Camposampierese;

- **che**, è stato acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva;

- **che**, con Determinazione n. 64 – Rep. Gen. n. 116 in data 13/02/2023 la C.U.C. ha aggiudicato ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata (ex art. 1, comma 2, lett. B della L. 120/2020 e art. 51, comma 1 della L. 108/2021) l'appalto dei lavori di M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - “OPERE DI SISTEMAZIONE DI Q.RE A. DIAZ”. PRIMO STRALCIO – PARTE A - per conto del Comune di Rossano Veneto (VI) - all’impresa COSTRUZIONI LAZZAROTTO S.R.L. UNIPERSONALE (Cod.Fisc. e P.IVA n. 00863650248), con sede a 36029 Valbrenta (VI) in Via Fontoli n. 9, che ha offerto il ribasso del 8,936% sull’importo posto a base di gara, e quindi pari ad un **complessivo importo contrattuale di € 96.811,31 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.169,00 non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%**;

- **che**, con determinazione Rep. N. 130 in data 22.02.2023 è stata disposta la presa d’atto della aggiudicazione dell’appalto de quo, disposta dalla CUC del Camposampierese con il provvedimento sopra citato;

- **che**, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto relativo ai lavori in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, del medesimo D.Lgs., in quanto procedura negoziata prevista dall’art. 1, c. 2, della L. 120/2020;

- **che**, con nota Prot. 4855 in data 14.02.2023 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016;-----

- **che**, in data 13.02.2023, è stato pubblicato l’avviso Prot. 04714 in merito all’esito della gara;-----

- **che** è stata acquisita l’iscrizione della Ditta Costruzioni Lazzarotto S.r.l. alla white list presso la Prefettura di Vicenza, equipollente all’informativa antimafia liberatoria,

ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2003.-----

- **che**, in data 03.05.2023 è stata acquisita al Prot. 7023 dichiarazione in ordine all'individuazione del titolare effettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 c. 5, D.Lgs. 231/2007;-----

- **che**, è stato acquisito agli atti ns. Prot. N. 7023/2023 il patto di integrità con la Ditta Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale;-----

Tutto ciò premesso, le parti convenute, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue: -----

Articolo 1 - Attività e oggetto del contratto

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, con il presente atto affida alla nominata **Ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO S.R.L. UNIPERSONALE** (C.F. e P.IVA n. 00863650248), con sede a 36029 Valbrenta (VI) in Via Fontoli n. 9, che a mezzo del suo Legale Rappresentante **Sig. Eros Lazzarotto** accetta, l'appalto dei lavori di "Sistemazione di Q.re Diaz – Primo Stralcio – Parte A, secondo gli elaborati progettuali redatti dal progettista incaricato, in atti di questo Ente.

Articolo 2 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è **fissato in € 96.811,31** (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.169,00 non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10% e, pertanto, per **complessivi € 106.492,44**. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale dell'Appaltatore in Via Fontoli n. 9 – Valbrenta (VI). I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Committente. La



richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Committente, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.-----

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2012 n. 136.-----

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'appaltatore effettui transazioni nell'ambito del presente appalto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. In tale ipotesi la stazione appaltante dovrà dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte con lettera raccomandata. Le parti si impegnano ad applicare nel presente appalto il "Protocollo di Legalità" firmato dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'Anci e dall'URPV. Ai sensi degli articoli 2 c. 3 e 17 c. 1 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (codice generale) e del paragrafo 3.1.3. del piano nazionale anticorruzione, con la sottoscrizione del presente contratto la ditta Appaltatrice dichiara di conoscere i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di osservarne le disposizioni, nello svolgimento del servizio affidato, compatibilmente con i contenuti dello stesso. La Ditta Appaltatrice garantisce altresì di conoscere la sanzione riservata per la violazione dei contenuti del codice generale, consistente nella risoluzione del contratto medesimo.-----

Articolo 3 - Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al progetto esecutivo, approvato con Determina Rep. n. 818 in data 29.12.2022.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del C.S.A., dal D.lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore), dal D.M. ll.pp. 145/2000 (per la parte in vigore), di tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni – previdenza e tutela dei lavoratori.-----

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.-----

Fanno parte del contratto, quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: -----

a) Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori. Trattandosi di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU viene in particolare richiamata la normativa comunitaria; le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR; l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei

divari territoriali; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel CSA;

e) l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia;

h) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

i) i disegni di progetto.

- Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente contratto d'appalto devono **soddisfare il principio del DNSH** ed essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la "valutazione DNSH" che dovrà essere effettuata per ogni intervento come da Regolamento UE 852/2020 - guida operativa Circolare 32 del 30 dicembre 2021. La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.

Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
 - rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
 - produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
 - rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022(2).
- L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici - amministrativi. Per i nuovi soggetti, l'Impresa è tenuta a trasmettere all'ente appaltante la certificazione antimafia.
- L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 4 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 120 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade regionali oggetto del presente appalto, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da

parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori,

l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato

grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona

appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che

firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del

presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al

comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di

consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna

in via d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea

indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla

compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce

verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione,

se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole

parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Articoli 5 - Termini ultimazione

L'appaltatore dovrà **dare ultimazione a tutte le opere appaltate entro il termine di**

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 del

Regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna. -----

Art. 6 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro

ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate

dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,

ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,

salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da

questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e

altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale

d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,

altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale

dipendente;

h) le sospensioni disposte dall'amministrazione committente, dal Direttore dei lavori,

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza

delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi

retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'amministrazione committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 C.A., di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16 del C.A., per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18 del C.A., né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21 del C.A..

Articolo 7 - Recesso e risoluzione

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la disciplina di cui agli artt. 21 e 54 del C.S.A..

Art. 8 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:



a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del

Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di

consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti

prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata

dal direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di

sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati all'art. 16.12 C.S.A;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori

non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore,

in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del C.A.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei

lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non

accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al

RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa

condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette

indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in

sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può

superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione all'articolo 21 del C.A., in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 9 - Revisione Prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori oggetto d'appalto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell'amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione committente;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul

prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.



Art. 10 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Articolo 11 – Definizione controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Vicenza. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva di € 4.840,55 (euro quattromilaottocentoquaranta/55) pari al 5% dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. 430031362 in data 16/02/2023 della Società Generali Italia S.p.a., Agenzia di Bassano del Grappa (VI).

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi d'autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Articolo 13 – Polizze assicurative

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.lgs 50/2016, deposita polizza di assicurazione responsabilità civile generale a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento/distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, delle responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi e garanzia di manutenzione, giusta Polizza di Assicurazione n. 430031363 della Generali , Agenzia A493 di Ascoli Piceno – Tirabassi Assicurazioni S.r.l., emessa il 03.02.2023.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario

dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in Forza del presente contratto di appalto.

Articolo 15 – subappalto

La Ditta Costruzioni Lazzarotto S.r.l. unipersonale ha dichiarato, in sede di offerta, che intende avvalersi dell'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016.

Articolo 16 - Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Edilizia – Industria" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il committente prende atto dell'esonero dagli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie nonché dagli obblighi di cui all'art. 47 "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti Pubblici, nel PNRR e nel PNC", comma 3 e comma 3bis, della Legge 108/2021, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori computabile inferiore di quindici e trattandosi di microimpresa.

Articolo 17 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Rossano

Veneto Piazza Marconi n. 4 presso la Casa Municipale del Comune di Rossano

Veneto. -----

Articolo 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc., IVA esclusa) sono a totale carico della società appaltatrice. Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico su copia analogica dello stesso e relativi allegati, conservati agli atti. -----

Articolo 19 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.-----

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679 per le finalità inerenti il rapporto contrattuale, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i..

Le parti =====

Il Responsabile Servizio LL.PP/Manutenzioni del Patrimonio=====

Dott. Ivan Moresco (firma digitale)

L'Appaltatore Costruzioni Lazzarotto s.r.l. =====

Sig. Eros Lazzarotto (firma digitale)

